

## DECRETO “AIUTI-BIS”: LE MAGGIORI NOVITA’

*Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2022 il Decreto Legge 115/2022, c.d. Decreto Aiuti-Bis, in vigore da mercoledì 22 settembre 2022*



Il DL 9.8.2022 n.115 altrimenti noto come Decreto Aiuti-Bis ([qui il testo integrale](#)) recante misure urgenti in materia di energia, politiche sociali e industriali è stato convertito in Legge ([L. 21.09.2022 n. 142](#)) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2022. Il Decreto è in vigore dallo scorso 22 settembre e prevede alcune novità rispetto al testo originario (qui il testo con le variazioni).

Nel presente articolo riporteremo una tavola di sintesi delle principali novità, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione di legge.

### INDICE

#### CAPO I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

- ❖ CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022
- ❖ FRINGE BENEFIT – SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2022 – INCREMENTO E AMPLIAMENTO

#### CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

- ❖ INDENNITA’ UNA TANTUM DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- ❖ DIRITTO ALL’ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE
- ❖ LAVORO AGILE PER IL SETTORE PRIVATO

**CAPO I – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI**

MISURA	CONTENUTO
CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - PROROGA AL TERZO TRIMESTRE 2022	<p>L'Art. 6 DEL DL 115/2022 convertito conferma l'estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.</p> <p>In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022;</li> <li>• Per le imprese non gasivore, un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.</li> </ul> <p>Analogamente ai precedenti, tali crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;</li> <li>• Possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d'imposta entro il 31.12.2022;</li> <li>• Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa e della base imponibile IRAP.</li> </ul>

2

MISURA	CONTENUTO
FRINGE BENEFIT – SOGLIA DI ESENZIONE PER IL 2022 – INCREMENTO E AMPLIAMENTO	<p>In deroga all'art. 51 co. 3 del TUIR, l'art. 12 del DL 115/2022 convertito prevede per il 2022 l'incremento a 600.00 euro (in luogo degli ordinari 258.23 euro) della soglia di esenzione da tassazione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.</p>

**CAPO IV - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI**

MISURA	CONTENUTO
INDENNITA' UNA TANTUM DEI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI - RIFINANZIAMENTO DEL FONDO - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	<p>L'Art. 23 del DL 115/2022 convertito prevede un ulteriore finanziamento del Fondo destinato all'erogazione di un'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS e i professionisti con Cassa di previdenza, di cui all'art. 33 del DL 50/2022.</p> <p>In particolare, le risorse del Fondo in argomento sono incrementate da 500 milioni di euro a 600 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p><b>REQUISITI</b></p> <p>Il DM 19.08.2022, pubblicato sulla G.U. 24.09.2022 n. 244, ha definito i requisiti di accesso all'indennità una tantum, stabilita nella misura di 200.00 euro. In particolare, i lavoratori autonomi e i professionisti devono:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aver percepito un reddito complessivo nel periodo d'imposta 2021 non superiore a 35.000.00 euro;</li> <li>• Essere iscritti alla gestione di appartenenza alla data del 18.05.2022 e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;</li> <li>• Aver effettuato, entro il 18.05.2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità.</li> <li>• Per beneficiare anche dell'integrazione di 150.00 euro introdotta dall'art. 20 del DL 23.09.2022 n. 144 (DL "Aiuti-Ter") è necessario aver percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore a 20.000.00 euro, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti.</li> </ul> <p><b>PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p> <p>Le domande di accesso all'indennità di 200.00 euro e all'integrazione di 150.00 euro devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All'INPS;</li> <li>• Alla Cassa di previdenza obbligatoria in cui il soggetto risulti iscritto.</li> <li>• Il termine finale entro il quale poter presentare l'istanza è stato fissato al 30.11.2022.</li> </ul>
--	--

MISURA	CONTENUTO
DIRITTO DI ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE	L'art. 23-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione di legge, proroga al 31.12.2022 i termini connessi alla fruizione del lavoro agile per i lavoratori fragili, secondo cui la prestazione può essere svolta normalmente in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.
LAVORO AGILE PER IL SETTORE PRIVATO	L'art. 25-bis del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, proroga al 31.12.2022 l'efficacia dell'art. 90 co. 3 e 4 del DL 34/2020, che nella fase emergenziale ha consentito di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricorrere allo smart working senza la sottoscrizione degli accordi individuali;</li> <li>• Trasmettere al Ministero del Lavoro i soli nominativi dei lavoratori operanti in modalità agile e la data di cessazione dello stesso.</li> </ul> L'efficacia di tali disposizioni era venuta.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI  
SUL NOSTRO SITO  
[www.pierlucaeassociati.it](http://www.pierlucaeassociati.it)